

Legge regionale 29 novembre 1990, n.68

Modifica dei termini per l'approvazione del programma regionale per la F.P. di cui alla L.R. n. 16/85

ARTICOLO UNICO

1. La prima parte del Programma regionale di formazione professionale, di cui al secondo comma dell'art. 4 della LR 21/2/1985 n. 16, relativa al triennio 1991-1994 e' approvata dal Consiglio regionale entro il 31/1/1991, unitamente al consuntivo per l'anno 1989, di cui al quinto comma dello stesso articolo.

2. Nulla e' innovato per quanto concerne l'approvazione della seconda parte del Programma, di cui al terzo comma dell'art. 4 della LR 21/2/1985 n. 16.

3. Per l'approvazione del Programma 1992 i termini indicati al secondo, quarto e quinto comma dell'art. 5 della LR 21/2/1985 n. 16 sono variati come segue:

- a) dal 28 febbraio al 15 aprile 1991;
- b) dal 30 aprile al 15 giugno 1991;
- c) dal 10 giugno al 25 luglio 1991;
- d) dal 31 luglio al 30 settembre 1991.